

N. R.G. 40124/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

Luciana Sangiovanni

Presidente

Francesco Frettoni

Giudice

Giuseppe Ciccarelli

Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 40124/2024

Visto l'art 2 lettera f) del D.L. n. 130/2020 che ha modificato il comma 4 dell'art 35 bis del D.lvo n. 25/2008;

visto il ricorso presentato ai sensi dell'art 35 bis del D.lvo n. 25/08 da [REDACTED], nato in PERÙ, il [REDACTED];

considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale ha rigettato per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale in quanto proveniente da paese di origine designato come sicuro ai sensi dell'art 2 bis del D.lvo n. 25/2008;

LETTA L' ISTANZA DI SOSPENSIONE

ritenuto che sussistano le gravi e circostanziate ragioni previste dal comma 4 dell'art. 35-bis del decreto legislativo 28.1.2008 n. 25, in quanto il ricorrente proviene da paese per il quale la scheda paese redatta dal Ministero degli Affari Esteri e richiamata dal Decreto Ministeriale di designazione del paese di origine come sicuro, prevede esclusioni per parti di territorio e/o categorie di persone; considerato che nella sentenza del 4 ottobre 2024 della Grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-406/22 si afferma: "la designazione di un paese come paese di origine sicuro dipende, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, dalla possibilità di dimostrare che, **in modo generale e uniforme, non si ricorre mai** alla persecuzione quale definita all'articolo 9 della direttiva 2011/95, tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti e che **non vi sia alcuna minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno.**" (punto 68), "Le condizioni stabilite in tale allegato devono essere rispettate in tutto il territorio del paese terzo interessato affinché quest'ultimo sia designato come paese di origine sicuro." (punto 69);

considerato inoltre che la Corte nella sentenza indicata sottolinea che: "interpretare l'articolo 37 della direttiva 2013/32 nel senso che esso consente ai paesi terzi di essere designati come paesi di origine sicuri, ad eccezione di talune parti del loro territorio, avrebbe l'effetto di estendere l'ambito di applicazione di tale particolare regime di esame. Poiché una siffatta interpretazione non trova alcun sostegno nel tenore letterale di tale articolo 37 o, più in generale, in tale direttiva, il

riconoscimento di una siffatta facoltà violerebbe l'interpretazione restrittiva cui devono essere subordinate le disposizioni derogatorie..." (punto 71); considerato che la Corte rileva poi che la precedente direttiva consentiva l'esclusione di parti di territorio (e di categorie di persone), ma tale possibilità è stata abrogata dalla direttiva attualmente in vigore e l'espressa intenzione di abrogare tale possibilità è confermata dalla spiegazione dettagliata di tale proposta elaborata dalla Commissione e fornita al Consiglio dell'Unione Europea (punto 76); considerato infine che nella stessa sentenza si afferma il dovere del giudice di verificare d'ufficio, con un esame completo ex nunc che comprenda tutte le risultanze del fascicolo e le COI aggiornate relative al paese, il rispetto dei criteri previsti dalla direttiva per la designazione di un paese come sicuro (punti 90 e 91 in particolare); ritenuto, pertanto, che in base alla direttiva 2013/32, così come interpretata dalla sentenza della CGUE sopra indicata, se vi siano esclusioni di parti di territorio o di categorie di persone il paese non possa essere designato come sicuro; **dispone la sospensione del provvedimento impugnato**, assegnando alle parti termine di cinque giorni dalla notifica del presente decreto per il deposito di eventuali note difensive nonché ulteriore termine di successivi giorni cinque per l'eventuale deposito di note di replica.

Dispone la notifica del presente decreto alle parti, a cura della cancelleria.

Roma, 09/10/2024

La Presidente
Luciana Sangiovanni